



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche della Famiglia

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, commi 13 e 14, lettera b);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate al sen. Carlo Amedeo Giovanardi le funzioni in materia di politiche per la famiglia, contrasto alle tossicodipendenze e servizio civile, a far data dal 12 maggio 2008;

VISTO il D.P.C.M. in data 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2010, con il quale viene approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2011;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 2011, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 4 febbraio 2010, reg. n. 1, fog. 295, con il quale sono stati conferiti al dott. Roberto Giovanni Marino, dirigente di prima fascia del ruolo dei consiglieri del ruolo della Pre-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche della Famiglia

sidenza del Consiglio dei Ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, nonché la titolarità del centro di responsabilità n. 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio di Previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'art. 1, comma 1250, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale le risorse del Fondo per le politiche della famiglia sono utilizzate, fra l'altro, al fine di sostenere l'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia;

VISTO l'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 che prevede che l'Osservatorio si avvalga del Centro di documentazione summenzionato e che per lo svolgimento delle funzioni dello stesso il Ministro delle politiche della famiglia e il Ministro della solidarietà sociale possano stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2010, con cui, sulla base delle proposte inoltrate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia, corredate di relazioni illustrative delle motivazioni a sostegno delle proposte stesse, l'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza sono stati riconosciuti utili e prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2 bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

CONSIDERATO che il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 9 dicembre del 1998, registrato il 23 dicembre 1998 al n. 6382, ha stabilito che lo svolgimento delle funzioni del Centro previste dall'art. 3 della legge n. 451/97, poi modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, sia affidato all'Istituto degli Innocenti mediante stipula di apposita Convenzione;

VISTA la convenzione di durata pluriennale stipulata in data 1 luglio 1999 tra il Dipartimento per gli affari sociali della presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto con la quale sono state affidate all'Istituto le funzioni del Centro in ordine all'attuazione dell'articolo 3 della Legge 451/97;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche della Famiglia

VISTE le convenzioni in data 15 luglio 2003 e 9 novembre 2005 con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto hanno rinnovato il rapporto convenzionale;

VISTA la convenzione in data 7 dicembre 2007 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero della solidarietà sociale e l'Istituto hanno rinnovato il rapporto convenzionale sino al 30 giugno 2009;

VISTA la convenzione in data 29 luglio 2009 con la quale il Dipartimento, il Ministero e l'Istituto hanno rinnovato il rapporto convenzionale per lo svolgimento delle funzioni del Centro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 sino al 30 giugno 2010;

VISTA la convenzione in data 4 agosto 2010, con la quale il Dipartimento, il Ministero e l'Istituto hanno rinnovato il rapporto convenzionale sino al 30 giugno 2011;

RITENUTO di dover proseguire le attività previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 – già previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 451-, che costituiscono un valido strumento di supporto anche per gli enti territoriali ai vari livelli di governo, soprattutto a seguito delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

CONSIDERATO che l'interruzione del servizio di raccolta dei dati e di assistenza tecnica agli enti locali che gestiscono i servizi per l'infanzia e l'adolescenza provocherebbe una grave lacuna nel sistema di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e incertezze nella gestione da parte dei Comuni e delle realtà del privato sociale che collaborano al raggiungimento degli obiettivi della legge suddetta;

RITENUTO che l'Istituto degli Innocenti è un ente pubblico che vanta 560 anni di attività in favore dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è sede dal 1988 del Centro di ricerca dell'UNICEF - Innocenti Research Centre (IRC), è centro di eccellenza nel mondo per la promozione della Convenzione sui diritti del fanciullo ed è sede del segretariato della Rete europea degli Osservatori e dei Centri nazionali per l'infanzia;

VISTO il proprio decreto del 7 luglio 2011, di approvazione dello schema di convenzione con l'Istituto degli Innocenti corredato dal Piano delle attività, per lo svolgimento delle funzioni at-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche della Famiglia

tribuite al Centro, nonché dal relativo il budget di spesa, e con il quale, contestualmente, veniva delegato il Dr Angelo Mari, consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri con incarico di coordinatore dell'Ufficio II di questo Dipartimento, a sottoscrivere la summenzionata convenzione;

VISTA la convenzione stipulata in data 8 luglio 2011, con la quale sono state affidate all'Istituto degli Innocenti le attività di informazione e promozione previste dall'art. 3 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

CONSIDERATO che l'onere di € 383.750,00 relativo alla predetta convenzione debba gravare sul capitolo 899 del CRA 15 Politiche per la famiglia per l'anno 2011, che presenta sufficiente disponibilità;

DECRETA

Art. 1

E' approvata per la motivazione di cui alle premesse la Convenzione dell'8 luglio 2011 stipulata tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto degli Innocenti di Firenze.

Art. 2

E' impegnata, per la motivazione di cui alle premesse, la somma complessiva di € 383.750,00 sul capitolo 899 "Somme da destinare ad interventi per attività di competenza statale relative al Fondo Politiche per la Famiglia" del CRA 15 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2011-, che presenta sufficiente disponibilità, in favore dell'Istituto degli Innocenti con sede a Firenze, Piazza SS. Annunziata, n. 12 (CF 80016790489):

Alla erogazione delle somme si provvederà in conformità a quanto convenuto all'articolo 9 della citata convenzione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 8 agosto 2011

Il Capo del Dipartimento
Roberto G. Marino



**CONVENZIONE PER LE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CENTRO
NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE E ANALISI PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA**

TRA

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER
LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

E

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia con sede in Roma, via della Mercede n. 9, (C.F. 80188230587) rappresentata dal dott. Angelo Mari, delegato con decreto del Capo del dipartimento del 7 luglio 2011;

(di seguito anche denominata **Amministrazione committente**)

e

l'Istituto degli Innocenti

(di seguito denominato **Istituto**) con sede a Firenze, Piazza SS. Annunziata, n. 12 (C.F. 80016790489), rappresentato dalla dott.ssa Anna Maria Bertazzoni in qualità di Direttore Generale;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 14, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri forniscono congiuntamente supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia (di seguito denominato **Osservatorio**) e del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato **Centro**);
- l'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 prevede che l'Osservatorio si avvalga di un Centro e che per lo svolgimento delle funzioni del Centro le Amministrazione succitate possano stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2010, sulla base delle proposte inoltrate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia, corredate di relazioni illustrative delle motivazioni a sostegno delle proposte stesse, ha riconosciuto utili ed ha prorogato per un biennio l'Osservatorio ed il Centro, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,





- con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 già prevedeva che l'Osservatorio si avvallesse di un Centro e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali potesse a tal fine stipulare convenzioni;
 - il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 9 dicembre del 1998, registrato il 23 dicembre 1998 al n. 6382, stabilisce che lo svolgimento delle funzioni del Centro previste dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 sia affidato all'Istituto mediante stipula di apposita Convenzione;
 - in data 1 luglio 1999 è stata stipulata tra il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto una Convenzione di durata pluriennale con la quale sono state affidate all'Istituto le funzioni del Centro in ordine all'attuazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
 - in data 15 luglio 2003 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto hanno rinnovato il rapporto convenzionale sino al 31 dicembre 2004;
 - in data 9 novembre 2005 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto hanno rinnovato il rapporto convenzionale sino al 30 giugno 2007;
 - in data 7 dicembre 2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – Struttura di missione , il Ministero della Solidarietà Sociale e l'Istituto hanno rinnovato il rapporto convenzionale sino al 30 giugno 2009;
 - in data 29 luglio 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e l'Istituto hanno rinnovato il rapporto convenzionale sino al 30 giugno 2010;
 - in data 4 agosto 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Istituto hanno rinnovato il rapporto convenzionale sino al 30 giugno 2011;
 - con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 il Sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 il Sottosegretario di Stato Sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato delegato ad esercitare le funzioni in materia di politiche antidroga, politiche per la famiglia e servizio civile;
 - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2009, è stato istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le politiche della famiglia;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 2011, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", all'art. 24, ha disciplinato compiti e organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 4 febbraio 2010, Reg. n. 1, Fog. n. 295, ha conferito al dott. Roberto Giovanni Marino, dirigente di prima fascia del ruolo dei Consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, nonché la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 18 febbraio 2010, Reg. n. 2, Fog. n. 100, ha conferito al dott. Angelo Mari, dirigente di prima fascia del ruolo dei Consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento e sono stati definiti gli obiettivi;


2


- DEL
NOV 2011
- il decreto del Capo del Dipartimento in data 7 luglio 2011 ha conferito delega, per la sottoscrizione del presente atto, al Direttore dell'Ufficio delle Politiche per la Famiglia, dott. Angelo Mari;
 - la spesa relativa alle attività per lo svolgimento delle funzioni del Centro di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, trova copertura nelle risorse disponibili a valere sul capitolo 899 "somme da destinare ad interventi per le attività di competenza statale relative al fondo per le politiche della famiglia", di pertinenza del centro di responsabilità 15 "Politiche per la famiglia" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercizio finanziario 2011";

CONSIDERATO CHE:

- si devono proseguire le attività previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 – già previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 451-, che costituiscono un valido strumento di supporto per gli enti territoriali ai vari livelli di governo, soprattutto a seguito delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
- che l'interruzione del servizio di raccolta dei dati e di assistenza tecnica agli enti locali che gestiscono i servizi per l'infanzia e l'adolescenza provocherebbe una grave lacuna nel sistema di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e incertezze nella gestione da parte dei Comuni e delle realtà del privato sociale che collaborano al raggiungimento degli obiettivi della legge suddetta;
- che l'Istituto è un ente pubblico che vanta 560 anni di attività in favore dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è sede dal 1988 del Centro di ricerca dell' UNICEF - Innocenti Research Centre (IRC), è centro di eccellenza nel mondo per la promozione della Convenzione sui diritti del fanciullo ed è sede del segretariato della Rete europea degli Osservatori e dei Centri nazionali per l'infanzia;
- che l'Istituto degli Innocenti, Azienda pubblica di servizi alla persona, altresì, in Italia è l'unico ente di ricerca che espleta le attività di raccolta di dati e informazioni, di raccolta documentale e ricerca bibliografica, di elaborazione analitica dei dati e di ricerca statistica con particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- sono stati raggiunti dall'Istituto i risultati prefissati nella realizzazione delle attività ad esso affidate ai sensi delle citate convenzioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha ad oggetto la realizzazione delle attività per lo svolgimento delle funzioni del Centro ai sensi delle norme citate nelle premesse, articolate nelle seguenti prestazioni:

1. proseguimento delle funzioni di mantenimento e sviluppo del sistema di documentazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza
2. sviluppo delle attività di documentazione e monitoraggio sui servizi per l'infanzia e l'adolescenza;
3. mantenimento e sviluppo delle attività di ricerca e statistica;
4. proseguimento delle attività di formazione, analisi e promozione;





5. proseguimento delle attività editoriali, di stampa e multimediali;
6. proseguimento delle attività relative al Segretariato della Rete Europea dei Centri e degli Osservatori;
7. servizi all'utenza, segreteria e *reference*;
8. attività trasversali.

ART. 2

Modalità di realizzazione

Le prestazioni di cui all'articolo 1 della presente Convenzione sono eseguite in attuazione del piano di attività, corredato da relativo cronogramma e piano finanziario, che è allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il piano di attività è predisposto secondo le direttive dell'Amministrazione committente, sentito il Comitato tecnico scientifico del Centro, e comprende la precisazione degli oggetti, dei prodotti e delle modalità generali di progettazione e realizzazione complessiva delle attività.

Il piano finanziario comprende, analiticamente e in forma aggregata, la definizione dei costi distinti nelle seguenti categorie:

- a. costi relativi alle risorse professionali interne ed esterne da impiegare (in via esclusiva ovvero in quota parte) nelle attività in oggetto, con specifico riferimento al numero e alle giornate/uomo;
- b. costi relativi a forniture di beni e servizi per lo svolgimento delle attività in oggetto;
- c. costi indiretti (ivi compresa manutenzione, aggiornamento e utilizzo dei beni materiali e strumentali impiegati nelle attività in oggetto) fino ad un massimo del sette per cento dell'ammontare dei costi preventivati e/o rendicontati, sulla fattispecie di quanto previsto dall'art. 54 paragrafo 2(c) del regolamento finanziario della Commissione Europea No 1605/2002 del 16 giugno 2002 e dall'art. 38 del relativo regolamento di attuazione No 2342/2002 del 23 dicembre 2002.

Il cronogramma indica le fasi di realizzazione del prodotto, i tempi di consegna all'Amministrazione committente e gli indicatori di realizzazione.

È fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione committente di apportare variazioni al Piano di attività che costituiscano modifiche della sua articolazione e/o specificazione dei suoi contenuti, dandone comunicazione all'Istituto con congruo preavviso.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'importo di cui all'articolo 8, laddove si rendano necessarie variazioni compensative tra le singole voci di costo di cui ai punti a) e b) e alle linee di attività di cui all'art. 1 non superiori al 15% degli ammontari predefiniti, l'Istituto è autorizzato a procedere in autonomia, salva successiva rendicontazione alle Amministrazione committente.

L'Istituto può, previa autorizzazione delle Amministrazione committente, promuovere accordi con organismi universitari, istituzioni, associazioni, enti e società particolarmente qualificati operanti nel settore della promozione dei diritti dell'infanzia a livello europeo ed internazionale.



ART. 3

Impegni dell'Istituto

L'Istituto si impegna a realizzare le attività di cui all'articolo 1 secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente accordo.

L'Istituto si impegna a mettere a disposizione del Centro i beni materiali e strumentali adeguati allo svolgimento delle attività ad esso affidate e ad impegnare risorse professionali di qualità e quantità adeguate per lo svolgimento delle stesse.

Le attrezzature, gli arredi acquistati per la gestione delle attività del Centro, nonché la strumentazione, il patrimonio documentale, filmografico ed informativo, compresi i programmi informatici realizzati in attuazione degli impegni, dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione committente in proporzione alle risorse da ognuna di esse corrisposte, al termine delle attività per le quali siano stati acquistati o creati.

 4 



L'Istituto, diversamente, potrà avvalersi della facoltà di corrispondere all'Amministrazione committente un indennizzo per le attrezzature ed arredi pari al valore residuo dei medesimi calcolato secondo i vigenti criteri di ammortamento.

Ferma restando l'autonomia dell'Ente nel determinare le forme di organizzazione e gestione delle attività affidate alla propria responsabilità, l'Istituto assume l'obbligo di informare l'Amministrazione committente, al termine di ogni anno solare ed in concomitanza con l'approvazione del proprio documento di programmazione e bilancio, su quali siano gli assetti gestionali delle articolazioni organizzative entro cui si realizzano le attività affidate, consentendo in particolare una verifica della loro piena sottoposizione alle funzioni di indirizzo, controllo e direzione da parte dell'Istituto.

ART. 4

Impegni delle Amministrazione committente e rapporti tra le Amministrazione committente e l'Istituto

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Amministrazione committente si impegna al pagamento all'Istituto degli importi previsti dall'articolo 8 del presente accordo, sulla base del piano di attività e del piano finanziario.

L'Amministrazione committente e l'Istituto si impegnano a intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine dell'ottimizzazione dei flussi di informazione.

L'Istituto deve comunicare all'Amministrazione committente il nominativo del coordinatore dei referenti delle aree di attività ed ogni eventuale variazione.

ART. 5

Utilizzazione degli elaborati

Sulle informazioni ed i prodotti forniti in esecuzione della presente Convenzione, l'Amministrazione committente acquisisce pieno ed esclusivo diritto di utilizzazione degli stessi compreso quello di pubblicazione, con la citazione della collaborazione con l'Istituto.

Sugli elaborati e sulle pubblicazioni in esecuzione degli impegni assunti dall'Istituto per le attività del Centro l'Istituto dovrà attenersi all'impostazione grafica di cui all'allegato 2.

La stessa dicitura e impostazione grafica devono essere adottate per tutte le comunicazioni scritte a diffusione esterna, anche su supporto informatico, e sulle pagine del sito web www.minori.it.

ART. 6

Comitato tecnico di coordinamento

1. Al fine di determinare il programma esecutivo del progetto, monitorarne lo sviluppo attuativo e orientare e supervisionare la realizzazione del rapporto finale relativo a ciascun anno di realizzazione, preso atto della definizione congiunta delle azioni da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Ministero, viene nominato dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia e dal Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito Comitato tecnico di coordinamento del progetto composto da:

- a) un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b) un rappresentante del Dipartimento per le politiche della Famiglia;
- c) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti.

ART. 7

Verifica dei risultati

La verifica dei risultati in attuazione della presente Convenzione, preso atto della definizione congiunta delle azioni da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Ministero, è affidata ad un'apposita commissione paritetica, nominata dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia e dal Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tra



funzionari di comprovata esperienza e presieduta dai rappresentanti delle Amministrazioni nel Comitato di cui al precedente articolo.

La Commissione di cui al comma precedente verifica la rispondenza tra la rendicontazione e il piano finanziario di cui al piano di attività ai sensi dell'articolo 2 e la congruità dell'esecuzione delle prestazioni ai fini della liquidazione del compenso pattuito con particolare attenzione anche alla chiara imputazione al Centro nazionale ed all'Amministrazione committente delle attività realizzate ai sensi della presente convenzione.

ART. 8

Importo ed esonero cauzionale

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, tenuto conto già dello sconto dell'1% applicato in considerazione del fatto che l'Istituto è esonerato dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, è pattuito per l'esercizio finanziario **2011** un corrispettivo non superiore ad euro **383.750,00** (trecentottantatremilasettecentocinquanta/00).

Il suddetto importo non è soggetto ad I.V.A., ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto attività non commerciale svolta per fini istituzionali dell'ente ai sensi del proprio statuto.

Il corrispettivo pattuito per la presente Convenzione è comprensivo di tutte le spese che si renderanno necessarie per il completo assolvimento degli obblighi da parte dell'Istituto e null'altro è dovuto ad alcun titolo da parte dell'Amministrazione committente.

ART. 9

Modalità di pagamento

Il pagamento delle spettanze dovute avviene con cadenza semestrale con le seguenti modalità:

- il 50% allo scadere del primo semestre di attività, previa presentazione di regolare fattura e della relazione di cui al successivo comma;
- il saldo allo scadere del secondo semestre, previa emissione da parte dell'Istituto di idonea documentazione giustificativa della spesa relativa a entrambi i semestri, da cui emerga in modo chiaro e inequivocabile l'imputazione della spesa alle attività in attuazione della presente Convenzione, e della relazione di cui al successivo comma.

La relazione sullo stato di avanzamento delle attività programmate deve essere redatta in maniera dettagliata per ciascuna linea di attività in modo da consentire all'Amministrazione committente ogni valutazione utile alla verifica della corrispondenza fra azioni programmate e azioni realizzate.

ART. 10

Diffida ad adempiere e cause di risoluzione

In caso di inadempimento o di ritardo nelle prestazioni l'Amministrazione committente trasmette all'Istituto una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna del/dei prodotto/i prevista nel cronogramma. La decorrenza del termine fissato senza che l'inadempienza sia stata sanata comporta l'automatica risoluzione dell'accordo al quale la prestazione si riferisce, ai sensi dell'art. 1454 u. c. del codice civile.

La presente Convenzione si intende altresì automaticamente risolta nei casi seguenti:

- a. quando di fatto l'Istituto abbandoni gli impegni assunti con il presente atto;
- b. quando l'Istituto incorra in provata e ripetuta inadempienza degli obblighi assunti ed in particolare per le indicazioni di cui agli articoli 1,2, 3 e 4 della presente Convenzione;
- c. quando l'Amministrazione committente non corrisponda all'Istituto i compensi dovuti per le attività regolarmente realizzate.

In ogni caso resta fermo il diritto della parte lesa al risarcimento dei danni e delle maggiori spese nelle quali dovesse incorrere per effetto della risoluzione della presente Convenzione.



L'Amministrazione committente non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme a quanto pattuito con la presente Convenzione ed è estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente Convenzione e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, saranno a carico dell'altra Parte contraente.

ART. 11

Spese di bollo e registrazione

Le spese di bollo e registrazione relative alla presente Convenzione sono a carico dell'Istituto. La presente Convenzione viene redatta in tre originali.

ART. 12

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e o validità della presente Convenzione il foro competente è quello di Roma.

ART. 13

Durata

La durata della presente Convenzione decorre dalla data della stipulazione fino al 30 giugno 2012 ed è rinnovabile, previo accordo espresso delle parti formulato nei sei mesi antecedenti la scadenza della presente Convenzione.

In presenza di significative variazioni introdotte dalle leggi finanziarie e da quelle di bilancio, le condizioni e le modalità delle prestazioni contenute nella presente Convenzione sono rinegoziate sulla base delle risorse disponibili.

La presente Convenzione è impegnativa per l'Istituto fin dal momento della sottoscrizione, mentre avrà effetto per l'Amministrazione committente solo dopo il perfezionamento amministrativo del decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.

La presente Convenzione si compone di 13 articoli.

Roma, **8 LUG. 2011**

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Dipartimento per le politiche della famiglia

Luigi Merisi

Per l'Istituto degli Innocenti

[Signature]

